


L. DI  
TE



## **PROGETTO DI LEGGE**

### **DISCIPLINA PER L'ACCESSO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE NELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN CASO DI PAZIENTE RICOVERATO**

#### **FINALITA'**

Normare l'accessibilità degli animali di affezione nelle Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie pubbliche e private.

Per animale d'affezione s'intende ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia.

#### **APPLICAZIONE**

I suddetti animali d'affezione possono essere introdotti nelle Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie nella modalità seguente.

#### **Art.1**

##### **Reparti esclusi**

Sono escluse dall'accesso degli animali di affezione le seguenti Unità Operative/Servizi:

- Unità di terapia intensiva
- Medicina d'urgenza
- Chirurgia d'urgenza
- Traumatologia d'urgenza
- Unità e/o stanze di isolamento comprese quelle che ospitano i pazienti posti sotto precauzioni per contatto

- Unità di terapia intensiva e semi-intensiva post-operatoria
- Centri trapianto
- Centri grandi ustionati
- Centri Dialisi
- Ostetricia e Nursery
- Sale Operatorie
- Sale di Diagnostica e Interventistica Invasiva
- Sale con impianti radiologici
- Sale mensa
- Altre sale, identificate specificatamente per ogni struttura

## **Art.2**

### **Accesso di un animale d'affezione all'interno delle strutture ospedaliere**

Ogni Struttura sanitaria e di residenza deve recepire con un proprio regolamento interno, predisposto dall'Autorità Sanitaria e approvato dalla Direzione Sanitaria, le disposizioni contenute nella presente legge, integrandolo con le peculiarità di ogni Struttura.

Il Regolamento deve contemplare modalità differenti di accesso degli animali d'affezione in:

- Aree esterne agli edifici di ricovero e cura di pertinenza della Struttura sanitaria;
- Aree interne comuni (sala d'attesa, sale di ricreazione e svago, corridoi, terrazze, giardini...);
- Reparti di degenza.

## **Art.3**

### **Rilascio dell'autorizzazione**

Per l'accesso il paziente, oppure i familiari fanno richiesta scritta alla Direzione Sanitaria della Struttura ospedaliera. La Direzione Sanitaria, ricevuta la richiesta del

paziente, sentito il responsabile dell'Unità Operativa che ha in cura il paziente, verifica la sussistenza dei requisiti per l'accesso, valuta la congruenza della richiesta e rilascia l'autorizzazione scritta, specificando data, ora e luogo e ne dà comunicazione al personale interessato.

L'autorizzazione per l'accesso dell'animale deve essere riportata sulla documentazione sanitaria (cartella clinica) del paziente, allegando anche fotocopia della documentazione richiesta per l'animale.

In caso di inadempienze del conduttore dell'animale l'autorizzazione è revocata dalla Direzione Sanitaria.

#### **Art.4**

##### **Criteri per l'accesso alle aree esterne agli edifici di ricovero e cura di pertinenza della struttura sanitaria**

-I cani devono essere condotti da persone maggiorenni in grado di gestirli utilizzando sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 2 e portando con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta;

-I gatti e i conigli devono essere tenuti nell'apposito trasportino da persone maggiorenni e se liberati devono essere mantenuti con idoneo guinzaglio;

-E' obbligo per chiunque conduca gli animali, di raccoglierne le deiezioni munendosi degli strumenti idonei alla raccolta delle stesse;

- Gli animali devono essere abituati al contatto con le persone, ovvero socializzati;

- Gli animali devono essere puliti e in buona salute.

#### **Art.5**

##### **Criteri di accesso alle aree interne comuni**

La Direzione Sanitaria individua e stabilisce i percorsi che l'animale deve fare per accedere alle aree comuni e il luogo dell'incontro con il paziente.

#### **Art.6**

##### **Criteri per l'accesso ai reparti di degenza**

Il Responsabile del reparto di degenza ha il compito di:

- verificare che la posizione logistica della stanza del paziente sia idonea;
- acquisire il consenso scritto da parte degli altri pazienti presenti nella stanza, valutandone in primis le condizioni cliniche ed eventuali allergie.

## **Art.7**

### **Gestione del cane**

- Il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina e il proprietario o conduttore è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose, provocati dall'animale stesso, così come previsto dall'art 4 della Legge 30 luglio 2012 n.101.
- Durante l'incontro con il paziente il cane deve rimanere al guinzaglio ad una misura non superiore a metri 2;
- il conduttore deve sempre avere con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità Competenti così come previsto dall'art.4 della Legge 30 Luglio 2012 n.101;
- il conduttore del cane deve avere con sé il libretto sanitario dell'animale nel quale sia indicata la profilassi vaccinale cui è stato sottoposto;
- il conduttore deve monitorare lo stato di benessere psicofisico dell'animale ed in caso di necessità interrompere la visita.

## **Art.8**

### **Gestione del gatto e del coniglio**

- Il gatto o il coniglio devono essere alloggiati nell'apposito trasportino, almeno fino al cospetto del paziente e se liberati, devono essere mantenuti con apposito guinzaglio;

- il gatto o il coniglio devono essere condotti da persone maggiorenni in grado di gestirli e avere il pieno controllo di essi;
- l'accompagnatore dell'animale deve avere con sé il libretto sanitario nel quale sia indicata la profilassi vaccinale cui è stato sottoposto;
- l'accompagnatore deve monitorare lo stato di benessere psicofisico dell'animale ed in caso di necessità interrompere la visita.

## **Art.9**

### **Modalità di accesso di animali d'affezione diversi da cani, gatti e conigli**

L'accesso di animali d'affezione diversi da cani, gatti e conigli può avvenire con modalità e prescrizioni diverse a seconda della specie di cui si tratta.

L'accompagnatore deve monitorare lo stato di benessere psico-fisico dell'animale ed in caso di necessità interrompere la visita.

Tali modalità e prescrizioni sono stabilite dalla Direzione Sanitaria.

## **Art. 10**

### **Verifica dei requisiti richiesti per l'introduzione di animali**

Il Regolamento della struttura deve individuare il Responsabile per la verifica dei requisiti richiesti per l'accesso degli animali nelle strutture.

Nel caso le condizioni degli animali non siano conformi a quanto richiesto, questi possono essere allontanati su disposizione della Direzione Sanitaria.

Le motivazioni di tale allontanamento devono essere riportate sulla documentazione sanitaria del paziente .

## **Art.11**

### **Misure generali di controllo delle infezioni nel contatto con gli animali**

A livello di degenza\servizio, il Direttore Sanitario o il Responsabile del reparto, valuta il rischio infettivo\sanitario per stabilire se la visita deve avvenire in un'area comune della Struttura, oppure nella stanza di degenza. Le singole Strutture sono nella miglior posizione per decidere quali siano le tipologie di locali più appropriate

per le visite, anche attraverso la consultazione con i professionisti specialisti nel controllo delle infezioni.

- si pianificano e realizzano specifici protocolli di pulizia ambientale dopo la visita;

-l'animale rimane per tutto il tempo della visita sotto il controllo del suo proprietario o conduttore e rimane accanto al paziente. Non è consentito che si avvicini ad altri pazienti, visitatori, staff, o altri animali;

-l'approccio deve avvenire dal lato libero da dispositivi medici invasivi, quali i cateteri intravascolari, i sistemi di drenaggio, in modo da prevenire ogni contatto (urtare, leccare) con i siti e relativi presidi;

-le visite dell'animale non devono essere consentite mentre il paziente consuma il pasto e deve essere evitato condurre gli animali nei servizi igienici, vicino ai carrelli del vitto, delle medicazioni e della terapia;

-se il paziente desidera far salire l'animale sul letto, il conduttore deve essere munito di un telo di protezione;

-è indispensabile, dopo la visita, lavarsi le mani con acqua e sapone.

## **Art.12**

### **Formazione degli operatori sanitari**

Il personale sanitario deve essere formato/educato sugli aspetti relativi all'accesso degli animali nella Struttura e sul controllo delle infezioni.

## **Art.13**

### **Accesso dei cani-guida per non vedenti in visita**

E' consentito di diritto l'accesso nella Struttura dei cani guida in accompagnamento alle persone non vedenti che si rechino in visita ai pazienti, applicando le stesse modalità previste per gli animali d'affezione come sopra previste.

